



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico dott. Matteo Marini, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al **n. 2087** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2008**,

PROMOSSA DA

C. [redacted] nata a [redacted]
e residente in [redacted] C. [redacted] F. [redacted]
[redacted] nata a [redacted] e residente a [redacted]
[redacted] in sua sostituzione, i sigg.ri V. [redacted] A. [redacted]
[redacted] e V. [redacted] C. [redacted]
E. [redacted] nata [redacted] ed ivi residente
in via [redacted] C. [redacted] L. [redacted] nato a
[redacted] e residente a [redacted] e C. [redacted]
M. [redacted] nato a [redacted] e residente
a [redacted] rappresentati e difesi dagli avv.ti [redacted]
[redacted], ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'ultima dei quali in Reggio
[redacted] per procura in calce all'atto di citazione.

- parte attrice -

CONTRO

C. [redacted] C. [redacted] nata a [redacted]
ed ivi residente in via [redacted] rappresentata e difesa dall'
[redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Emilia
[redacted] per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- parte convenuta -

E NEI CONFRONTI DI

C. [redacted] D. [redacted] A. [redacted] contumace;



C. M. (), contumace.

- parte convenuta -

OGGETTO: divisione ereditaria.

Conclusioni attrice: "in via principale: A) accertarsi e dichiararsi che la somma di lire 195.000.000 pari a euro 100.709,10 consegnata dalla defunta B. R. alla figlia C. O. mediante versamento sul conto corrente delle somme ricevute dalla spa deve imputarsi all'attivo ereditario della defunta B. R. e come tale, spetta agli eredi legittimi in ragione delle rispettive quote ereditarie; B) dirsi tenuta la signora C. O. in tal senso per l'effetto condannandola, a mettere a disposizione degli eredi legittimi della defunta B. R. la predetta somma di lire 195.000.000, pari ad euro 100.709,10 affinché tra gli stessi sia divisa in ragione delle rispettive quote ereditarie; C) dirsi in ogni caso tenuta la signora C. O. a corrispondere a C. O., C. F. e C. E. la somma di € 14.387,01 ciascuna ed a C. L. e C. M. la somma di euro 7.193,50 ciascuno quali somme di loro spettanza in qualità di eredi della defunta B. R. o quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio con interessi e svalutazione dalla data di apertura della successione al saldo effettivo; in via subordinata: D) accertarsi e dichiararsi che l'elargizione della somma di lire 195.000.000 pari ad euro 100.709,10 da parte di B. R. a favore della figlia C. O. integra donazione nulla perché non effettuata nelle forme di legge previste dall'art. 782 c.c.; E) dirsi, pertanto, tenuta la signora C. O. in tal senso per l'effetto condannandola, a mettere a disposizione degli eredi legittimi della defunta B. R. la predetta somma di lire 195.000.000 pari ad euro 100.791,01 affinché sia tra gli stessi divisa in ragione delle rispettive quote ereditarie; F) dirsi in ogni caso tenuto la signora C. O. a corrispondere a C. O., C. F. e C. E. la somma di euro 14.387,01 ciascuna, ed a C. L. e C. M. la somma di euro 7.193,50 ciascuno quali somme di loro spettanza in qualità di eredi della defunta B. R. o quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio con interessi e svalutazione dalla data di apertura della successione al saldo effettivo; in via ulteriormente subordinata e qualora sia ritenuta la validità della donazione: G) accertarsi e dichiararsi che la somma di lire 195.000.000 pari ad euro 100.791,01 deve essere imputata alla formazione dell'attivo ereditario della defunta B. R. con la necessità di procedere quindi a collazione, così come previsto dall'art. 737 c.c. affinché sia divisa tra gli eredi della defunta stessa in ragione delle rispettive quote ereditarie; H) dirsi pertanto tenuta la signora C. O. in tal senso per l'effetto condannandola, a mettere a disposizione degli eredi legittimi della defunta B. R. la predetta somma di lire 195.000.000 pari ad euro 100.791,01 affinché tra gli stessi sia divisa in ragione delle rispettive quote ereditarie; I) dirsi tenuta la signora C. O. a corrispondere a C. O., C. F. e C. E. la



somma di € 15.387,01 ciascuna ed a C. L. e C. M. la somma di euro 7.193,50 ciascuno ed a C. L. e C. M. la somma di euro 7.193,50 ciascuna quale somme di loro spettanza quali eredi della defunta B. R. o quella diversa somma che risulterà dovuto all'esito del giudizio con interessi e svalutazione dalla data di apertura di apertura della successione al saldo effettivo; in via ulteriormente subordinata ed in caso di mancato accoglimento delle istanze sopra formulate: L) accertarsi e dichiararsi che l'elargizione da parte della defunta B. R. alla figlia C. O. della somma di lire 195.000.000, pari ad euro 100.791,01 lede i diritti dei restanti eredi legittimari comportando la violazione delle quote loro riservate ex art. 536 e ss c.c. con conseguente necessità di procedere quindi alla riduzione della predetta elargizione e/o donazione al fine di ristabilire le quote; M) disporsi, conseguentemente, la riduzione della somma corrisposta dalla defunta alla sig.ra C. O. nella misura necessaria così come risulterà in corso di causa, al fine di soddisfare le legittime ragioni degli eredi legittimari; N) dirsi pertanto tenuta C. O. in tal senso per l'effetto condannandola a corrispondere agli attori, quali eredi legittimari la somma che all'esito del giudizio risulterà loro dovuta con interessi e svalutazione dalla data di apertura della successione al saldo effettivo; O) con interessi e svalutazione dal dovuto al saldo; P) spese di lite rifuse".

Conclusioni convenute: "in via principale e nel merito: rigettare la richiesta di imputazione dell'attivo ereditario della somma di € 100.791,01 in quanto infondata e, conseguentemente, rigettare la domanda di divisione della stessa o di una diversa somma tra gli eredi, oltre alla conseguente condanna di messa a disposizione/corresponsione di somme; rigettare la domanda di accertamento e dichiarazione di nullità della predetta elargizione in quanto infondata e, conseguentemente, la divisione della stessa o di una diversa somma tra gli eredi oltre alla conseguente condanna di messa a disposizione/corresponsione di somme; rigettare la richiesta di imputazione dell'attivo ereditario della somma di € 100.791,01 in quanto infondata e, conseguentemente, rigettare la richiesta di collazione della stessa o di una diversa somma tra gli eredi oltre alla conseguente condanna di messa a disposizione/corresponsione di somme; rigettare la richiesta di accertamento e violazione delle quote riservate ex art. 536 c.c. in quanto infondata ed inammissibile per l'assenza dei presupposti oltre alla conseguente condanna di messa a disposizione/corresponsione di somme; in via riconvenzionale: condannare le sigg.re C. C., C. F., C. e i sigg.ri C. L. e C. M. in virtù di rappresentazione nel luogo e nel grado del defunto padre C. F. nella loro qualità di eredi della defunta sig.ra B. R. alla corresponsione, in via solidale tra loro, della somma di € 100.012,85 in favore della sig.ra C. O. a titolo di risarcimento danni derivati dal mancato guadagno e delle occasioni di lavoro perse per essere stata costretta, a causa del totale disinteresse sia economico che morale dei fratelli e delle sorelle, a compromettere la propria attività lavorativa per accudire la madre malata; in via subordinata: si chiede che il Giudice voglia dichiarare la compensazione delle somme tutte richieste dagli attori con la somma richiesta in



via riconvenzionale dall'odierna convenuta; in via ulteriormente subordinata valutare e determinare in via equitativa l'attività di assistenza, cura e sostegno materiale morale ed economico sostenuto dalla sig.ra C. O. e, conseguentemente, dichiarare gli attori tenuti alla corrispondenza a favore della stessa della somma che verrà ritenuta congrua; in via ulteriormente subordinata valutare e determinare in via equitativa l'attività di assistenza, cura e sostegno, materiale, morale ed economico sostenuto dalla sig.ra C. O. e conseguentemente, disporre la compensazione di detta somma con le somme tutte richieste dagli attori, con vittoria di spese, competenze ed onorari"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I signori C. O. F., E. L. e M. hanno adito il Tribunale di Reggio Emilia deducendo che, in data 4 luglio 2002 a seguito del decesso della propria madre R. B. senza lasciare testamento, si sarebbe aperta la successione legittima a loro favore assieme a C. F., C. O., C. D. e C. M. anch'essi figli della defunta. Successivamente, a seguito del decesso in data 31 maggio 2006 del signor C. F., gli sarebbero succeduti i figli L. e M. L'attivo ereditario risulterebbe costituito dalla proprietà di 28/42 di un immobile sito in S. identificato nel catasto terreni del detto Comune al foglio S. mappare S. Hanno dedotto ancora gli attori che con promessa di vendita sottoscritta in data 18 febbraio 2000 la signora B. R. i di lei figli si sarebbero impegnati ad alienare alla società S. alcuni appezzamenti di terreno al prezzo complessivo di lire L. 317.250.000, parte del quale, a titolo di caparra, pari a lire 42.000.0000 già corrisposto in sede di stipulazione nella seguente misura: quanto a lire 28 milioni alla Bazzoni e, quanto al restante, pari a 14 milioni di lire, diviso tra i sette figli per quote di 2 milioni ciascuno. Il pagamento della quota della signora B. e quello della figlia O. sarebbe avvenuto con un assegno intestato a quest'ultima, con l'accordo tacito che, una volta incassato, detratta la quota spettante alla figlia, il restante sarebbe stato corrisposto alla madre: tuttavia, nessuna somma sarebbe mai stata corrisposta alla madre da parte della sig.ra C. O. Con successivo atto di compravendita immobiliare datato 20 settembre 2000 rogato notaio T. C. la signora B. avrebbe venduto la propria quota di due terreni per il prezzo di lire 187.180.000, incassato per quanto a lire 20.180.000 in contanti ed il residuo versato sul conto corrente della figlia O. In considerazione di tutto ciò gli altri eredi avrebbero lamentato che la sorella O. avrebbe illecitamente trattenuto la



somma complessiva di 195 milioni di lire, pari a € 100.709,10, somma che la stessa Or. [redacted] avrebbe sempre negato di aver avuto.

Si è costituita in giudizio C. [redacted] O. [redacted] la quale ha eccepito di avere sostenuto, nell'interesse della madre, le seguenti spese:

- ristrutturazione nel maggio 1985 di un immobile acquistato dai genitori per la realizzazione di due appartamenti destinati, quello al primo piano a sé e alla propria famiglia, quello al piano terra per i propri genitori;
- spese di ordinaria e di straordinaria amministrazione di detto immobile financo le spese per i funerali del padre;
- diminuzione notevolmente della propria attività artigiana di pellicceria, fino alla obbligata sospensione della propria attività lavorativa in occasione del ricovero della madre del 1 giugno 1999 (con una perdita di € 100.012,85);
- spese per rendere l'appartamento della madre idoneo all'accoglienza della stessa a seguito dell'aggravamento delle condizioni di salute che avevano obbligato la stessa B. [redacted] a dormire in un letto speciale fornito dalla USL e a muoversi solo su una seggiola a rotelle;
- spese per la sostituzione della vecchia caldaia nonché della cucina dell'appartamento della madre sostenendo le spese anche per l'acquisto di un apposito materasso ed un guanciale tutte spese fatte nell'esclusivo interesse della madre.

In conclusione, dunque, la somma dalla stessa figlia trattenuta avrebbe dovuto ritenersi corrispettivo per le spese e per il mancato guadagno derivante dalla necessità di accudimento della madre.

2.- In via del tutto preliminare occorre chiarire che parte convenuta non ha efficacemente contestato il fatto addebitato dagli attori, ovvero l'aver trattenuto somme di spettanza della madre, imputando tali somme a titolo di rimborso per esborsi fatti in vita a favore della de cuius. Alla luce di tutto ciò, il presente procedimento risulta finalizzato esclusivamente all'accertamento dell'esistenza degli indicati controcrediti verso la defunta da parte della convenuta C. [redacted] O. [redacted]

In via del tutto preliminare, occorre precisare che, affinché possa dirsi sorto un credito restitutorio nei confronti di una parte, è necessario che l'anticipazione svolta sia andata a soddisfare l'esclusivo e diretto interesse del beneficiato, perché solo in questo caso si può a ragione discorrere di una perdita patrimoniale che deve essere ristorata mediante il meccanismo della restituzione; viceversa nessun mecca-



nismo riequilibratorio potrà essere invocato nell'ipotesi in cui l'esborso abbia avuto solo un temporaneo e indiretto vantaggio verso l'arricchito, mentre gli effetti siano comunque destinati a consolidarsi nei confronti dell'apparente creditore. Al fine di comprendere il fondamento di questo assunto, è il caso di evidenziare come, in ipotesi simile a quella oggetto di scrutinio in questa sede, in nessun caso il proprietario di un bene immobile, espressamente ristrutturato per la sua utilizzazione locativa, potrebbe chiedere la conduttore (o al semplice comodatario) la restituzione delle somme impiegate per la effettuata ristrutturazione, dal momento che, come è evidente, il soggetto è intervenuto su un bene suo proprio con la conseguenza che, ove fosse possibile riconoscere il credito restitutorio, si determinerebbe un vantaggio ingiusto nei confronti del creditore il quale troverebbe remunerato un vantaggio che, in ogni caso, era destinato comunque a consolidarsi in capo allo stesso.

Con riferimento poi al risarcimento dei danni subiti, l'art. 1223 c.c. stabilisce che il pregiudizio risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto generatore dell'obbligazione, mentre, ai sensi dell'art. 1227 c.c., non potrà essere in nessun modo risarcito il danno che potrebbe essere causalmente ricondotto ad un comportamento del debitore. Da ciò discende che il danneggiato dovrà necessariamente subire l'atto illecito mentre non potrà essere assicurato il ristoro a quei pregiudizi in qualche modo voluti e scelti dallo stesso secondo il noto brocardo per cui "*volenti non fit iniura*".

Alla luce delle premesse sviluppate poco sopra, deve evidenziarsi come la decisione di parte convenuta di abbandonare la propria occupazione al fine di dedicarsi all'accudimento della madre, rappresenta, oltre che un atto moralmente del tutto meritorio, frutto di una scelta tutt'altro che obbligata della sig.ra C. [redacted] a fronte delle molteplici alternative che oggettivamente si presentano nel caso in esame; da ciò consegue che, al di là - si ripete - del grande valore morale e sociale della scelta assunta, non può dirsi compiutamente dimostrato il vincolo di necessaria causalità giuridica previsto dell'art. 1223 c.c. per imputare alla *de cuius* le poste creditorie invocate dalla convenuta. Parimenti, gli oneri sostenuti dalla convenuta per la realizzazione dell'appartamento della sig.ra B. [redacted] o per l'acquisto di beni ad esso relativi costituiscono spese che solo incidentalmente hanno beneficiato la *de cuius*, essendo invece funzionalmente destinati a produrre un sostanziale incremento del valore dei beni della convenuta, sulla quale soltanto dovrà fare carico il relativo onere. In tutti e



due i casi, il riconoscimento di somme a favore della sig.ra C. ~~_____~~ determinerebbe una *iniusta locupletatio* a favore degli altri coeredi i quali dovrebbero essere chiamati a sostenere costi che non potrebbero dirsi imputabili alla de cuius secondo i richiamati criteri normativi.

Le osservazioni che precedono sono idonee a escludere la rilevanza dei documenti 22, 23, 25, 40, 41, 42, 43, mentre per l'acquisto dei seguenti beni, i quali hanno mantenuto un proprio valore anche successivamente al decesso della sig.ra Bazzoni, non potrà essere riconosciuto a parte convenuta alcun rimborso:

importo	somme non riconoscibili	
	doc.	causale
£ 2.000.000		29 acquisto poltrona
£ 700.000		30 acquisto tv
£ 1.800.000		33 divano letto
£ 180.000		34 lettino
£ 780.000		35 biancheria
£ 155.000		37 Glucotrend

Per quanto attiene alle spese per l'acquisto di medicinali e per il pagamento delle spese quotidiane, parte convenuta ha depositato fotocopie di scontrini con allegate le prescrizioni mediche, nonché copia dei bollettini per tasse corrisposti nel corso del tempo. Sul punto, oltre al fatto che parte attrice non ha, nella propria memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 analiticamente contestato che l'esborso per l'acquisto di tali beni fosse stato sostenuto dalla convenuta, si osserva che, nel corso dell'istruttoria orale espletata, la teste ~~_____~~ figlia della convenuta, ha confermato che i medicinali venivano acquistati con i denari prelevati dal conto corrente della madre (*"quando il medico prescriveva i farmaci andavamo io e mio padre ad andare ad acquistarli"*), precisando di essere a conoscenza che le spese quotidiane *"venissero pagati con denari personali di mia madre perché quest'ultima si lamentava di ciò e non aveva accesso alla pensione dei nonni"*; il teste ~~_____~~ ha dichiarato che *"era sempre mia madre a provvedere a tutte le esigenze della nonna e a sopportare il carico economico delle spese necessarie (medicinali, parafarmaci e beni di necessità"*, precisando di sapere la circostanza *"perché in casa se ne parlava e non mi risulta che vi fosse un accordo per la ripartizione delle spese sostenute da mia mamma"*. Lo stesso teste ha anche evidenziato che *"ogni spesa veniva sostenuta da mia madre, ivi comprese quelle per la luce, il gas e l'acqua (che peraltro prelevavamo da pozzo)"*, ricordandosi di avere assistito alla consegna da parte del sig. C. ~~_____~~



di alcuni bollettini (compresa una multa) alla madre affinché provvedesse al pagamento (la circostanza è stata confermata anche dalla convenuta contumace C.D.). Tali testimonianze, provenienti da soggetti "vicini" alla parte convenuta, devono ritenersi attendibili, anche alla luce delle prove documentali versate in atti che testimoniano come alcuni dei pagamenti svolti a favore dei creditori della sig.ra B. sono stati eseguiti dalla sig.ra C. O. segno evidente di una "consuetudine" in tal senso intercorsa tra madre e figlia.

Deve quindi riconoscersi a parte convenuta il diritto al rimborso delle seguenti somme:

Oggetto	Data pagamento	Importo	Debitore	Anticipatore	conto corrente	riscontro	parziali
ICI	16/12/94	£ 165.000			5517/001/00		
ICI	16/12/94	£ 70.000			5517/001/00		
ICI	29/06/94	£ 57.000			5517/001/00		
ICI	29/06/94	£ 135.000			5517/001/00		
ICI	29/06/94	£ 135.000			5517/001/00	positivo	
ICI	27/06/95	£ 192.000			5517/001/00		£ 1.654.000
ICI	27/06/95	£ 135.000			5517/001/00		
ICI	20/12/90	£ 235.000			5517/001/00		
ICI	20/12/95	£ 165.000			5517/001/00		
ICI	01/07/96	£ 154.000			posta		
ICI	01/07/95	£ 211.000			posta	prelevamento c/c	
ICI	11/12/96	£ 298.000			posta		
ICI	11/12/96	£ 161.000			posta	prove per testi	£ 459.000
ICI	18/12/97	£ 459.000			2477	positivo	£ 459.000
ICI		£ 375.000				nessuno	
ICI	30/06/98	£ 262.000			posta		
ICI	21/12/98	£ 320.000			posta		
ICI	30/06/98	£ 92.000			posta	prove per testi	£ 674.000
ICI	21/12/98	£ 113.000			20494	positivo	£ 298.000
ICI	20/12/99	£ 320.000			posta		
ICI	29/06/99	£ 262.000			posta	prove per testi	£ 582.000
ICI	30/06/00	£ 288.000			posta	prelevamento c/c	£ 288.000
ICI	01/07/02	£ 146,10			posta	prove per testi	£ 282.889
ICI	20/12/01	£ 283.000			posta		
ICI	29/06/01	£ 283.000			posta	prelevamento c/c	£ 566.000
							£ 4.696.889
							€ 2.425,74

Allo stesso modo, deve ritenersi raggiunta la prova documentale dell'esborso da parte della convenuta delle seguenti somme:



Importo	Causale	Spese riconoscibili (documentate)		
		doc.	carico	
£ 4.500.000	concessioni cimiteriali	12		riscontro
£ 616.290	condono coltivatori	12		ass. circolare n. P366786843
£ 2.400.000	cofano funebre	12		ass. bancario 3623770
£ 177.165	luce votiva	12		Fatt. 183 del 26/2/1996
£ 4.655.500	concessioni cimiteriali	47		fatture varie
£ 150.000	tasse cimiteriali	48		ass. bancario 871
£ 4.500.000	funerale	50		buono incasso
£ 1.858.819	lapide	52		Fatt. 140/2002
€ 191,09	cofano funebre	51		Fatt. 292 del 2002
€ 24,07	luce votiva	53		Fatt. 28 del 2002
€ 9.954,39				domanda abb. 12/10/02

Con riguardo alle spese delle utenze (doc. 11), la contestualità tra la data del pagamento della bolletta e quello del prelievo dal conto corrente della convenuta nonché l'assenza di specifiche contestazioni da parte degli attori consente di dire integrata la prova indiziaria della esistenza del prelievo delle somme dal conto cointestato alla convenuta, con riconoscimento degli importi indicati pari a € 2.084,85.

Per le spese per medicinali, le spese riconoscibili in capo alla convenuta sono indicate nella seguente tabella.

importo	doc.	spese medicinali	
		parziale	
€ 355,38	38		
€ 60,43	38	€ 791,15	€ 791,15
€ 375,34	39		
£ 967.600	54		
£ 1.873.600	55		
£ 1.431.650	56	£ 5.423.550	€ 2.801,03
£ 1.150.700	57		
			€ 3.592,18

In conclusione, le spese che parte convenuta può portare in compensazione ammontano a € 18.057,16, mentre il residuo (€ 100.709,10 - 18.057,16) pari a € 82.651,94 dovrà essere versato dalla convenuta a titolo di eredità e, quindi, esso a disposizione degli eredi.

In questo senso, dunque, deve essere accolta la domanda di parte attrice volta ad ottenere il pagamento da parte della sig.ra C. O. dalla quota loro spettante della eredità secondo la tabella che segue:



erede	somma
[redacted]	€ 11.807,42
[redacted]	€ 11.807,42
[redacted]	€ 5.903,71
[redacted]	€ 5.903,71
[redacted]	€ 11.807,42
[redacted]	€ 11.807,42
[redacted]	€ 11.807,42
[redacted]	€ 11.807,42
	€ 82.651,94

3.- Con riferimento alle spese del presente giudizio, occorre considerare che parte convenuta è risultata di fatto soccombente nel corso del presente procedimento, avendo trattenuto somme superiori a quelle a lei spettante; da ciò deriva che essa dovrà essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio. Tuttavia, di fronte alla assunzione degli oneri di accudimento dei genitori, dovrà disporsi la parziale compensazione delle spese nella quota di 1/3, il tutto come meglio specificato nel dispositivo.

P. Q. M.

il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza rigettata e/o assorbita:

- 1) in accoglimento della domanda di parte attrice, condanna Ca [redacted] Or [redacted] al versamento a favore di C [redacted] O [redacted] a, C [redacted] F [redacted] a, C [redacted] i E [redacted] la somma di € 11.807,42 ciascuna e a favore di C [redacted] I [redacted] a e C [redacted] M [redacted] la somma di € 5.903,71 ciascuno;
- 2) condanna C [redacted] O [redacted] a al pagamento a favore degli attori delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 7.500,00 per compensi e in € 758,42 per esborsi oltre accessori come per legge, disponendone la compensazione per la quota di 1/3.

Così deciso in Reggio Emilia, il 18/02/2014.

Il Giudice
dott. Matteo Marini

